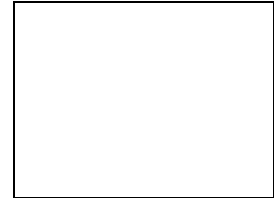


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23293 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBERATI ALESSIO
Data pubblicazione: 15/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3625/2022 R.G. proposto da:

De Angelis Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fontanella
-ricorrente-

contro

Regione Lazio in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3588/2021 depositata il 02/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal Consigliere Alessio Liberati.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ha ricevuto un'intimazione di pagamento, notificatagli il 13 giugno 2018, relativa a più cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, per un importo complessivo pari a euro 796,03, emesse dalla Regione Lazio. Ritenendo che i crediti fossero ormai prescritti e che, comunque, le cartelle non gli fossero state regolarmente notificate,

ha esperito il previo tentativo di mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 546 del 1992, rimasto senza esito, e ha indi proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 18207/2019, depositata il 19 dicembre 2019, ha accolto integralmente il ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che la Regione Lazio aveva documentato la notifica di una cartella di pagamento in data 17 marzo 2012, preceduta dalla notifica di due avvisi di accertamento negli anni 2009 e 2010, ma ha ritenuto che, anche a fronte della successiva notifica dell'intimazione di pagamento, fosse decorso un ulteriore lasso temporale superiore al termine prescrizione previsto, con conseguente maturazione della prescrizione del credito. La Commissione ha quindi annullato gli atti impugnati e condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200.

3. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, limitando l'impugnazione alla sola statuizione sulle spese di giudizio, ritenute inferiori ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, in relazione al valore della controversia e alle fasi del giudizio che, a suo dire, si erano svolte. Nel giudizio di appello la Regione Lazio non si è costituita.

4. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3588/21, depositata il 2 settembre 2021, ha respinto l'appello. Il giudice di secondo grado ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese operata dalla Commissione provinciale, osservando che dal fascicolo di primo grado non risultavano svolte attività difensive riferibili a tutte le fasi considerate dai parametri ministeriali. In particolare, la Commissione regionale ha affermato che la mera produzione documentale non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e che non risultava alcuna specifica attività riconducibile alla fase decisionale, non essendo stata depositata alcuna memoria conclusiva. Ha quindi concluso nel senso che la liquidazione delle

spese, rapportata alle sole fasi effettivamente riconoscibili, fosse conforme ai minimi tariffari, respingendo l'appello e disponendo che nulla fosse dovuto per le spese del grado, in ragione della mancata costituzione dell'appellata.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

6. L'intimato non ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

1.1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3588/2021, nella parte in cui ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione di primo grado, confermando la liquidazione delle spese di lite in misura pari ad euro 200,00, avrebbe erroneamente ritenuto non liquidabili, nel giudizio di primo grado, la fase istruttoria e la fase decisionale, assumendo che non fossero state svolte specifiche attività difensive riconducibili a tali fasi, così escludendo la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

Il ricorrente deduce in particolare che tale statuizione si pone in contrasto con l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che il compenso sia liquidato per fasi e che la fase istruttoria ricomprenda anche l'esame degli scritti e dei documenti prodotti dalle altre parti, mentre la fase decisionale includerebbe, tra l'altro, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio e le attività successive alla decisione (finalizzate ad eventuali impugnazioni). Sotto tale profilo, evidenzia che, nel giudizio di primo grado, la parte allora ricorrente aveva necessariamente esaminato la documentazione prodotta dalla Regione Lazio in sede di costituzione,

attività che integra lo svolgimento della fase istruttoria. Parimenti, la fase decisionale dovrebbe ritenersi comunque svolta, trattandosi di fase necessaria di ogni giudizio concluso con un provvedimento decisorio, come dimostrato anche dall'esame della sentenza e dalla richiesta di copie autentiche effettuata dal difensore.

Ne consegue che la CTR, escludendo la liquidabilità di tali fasi e ritenendo congrua la liquidazione operata dal giudice di primo grado, avrebbe falsamente applicato i parametri normativi, giungendo a confermare una liquidazione complessiva inferiore anche ai minimi tariffari consentiti.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte ha reiteratamente stabilito che - ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2018 «Il compenso è liquidato per fasi [...]» e la disposizione prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che, pertanto, con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 8561/2023), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 30219/2023) (Cass. 20/05/2025, n. 13446).

Parimenti le spese della fase decisionale devono essere corrisposte in ogni caso, anche in mancanza del deposito di memorie o di assenza del difensore in udienza, in quanto comprensive della successiva fase di studio della controversia ai fini dell'eventuale impugnazione - che altrimenti resterebbe del tutto non riconosciuta - come del resto avvenuto nel caso di specie: in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014,

ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. 20/02/2023, n. 5289 (Rv. 667062 - 01))

3.1. Vi è stata quindi la eccepita violazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

4. Ne segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

5. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con conseguente liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo, pari, per il giudizio di merito di primo grado, ad euro 552,00, per il giudizio di merito di secondo grado ad euro 568,00, e per il giudizio di legittimità a euro 678,00 per compensi.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese di lite nella misura sottoindicata;

condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese, che liquida per il giudizio di merito di primo grado in euro 552,00, per il giudizio di merito di secondo grado in euro 568,00, e per il giudizio di legittimità in euro 678,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI